



TRIBUNALE DI SALUZZO

N. 6/2010 R.G. N.R.

N. 430/2011 R.G. GIP

UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

A V V I S O
DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
(ART.419 - 1° COMMA - C.P.P.)

Il Cancelliere GENOVESE Rosalba,

A V V I S A

IL PUBBLICO MINISTERO richiedente, dott. TAMPONI Paolo;

GLI IMPUTATI:

MOTTULA Mario, nato a Cuneo il 13.11.1968, domiciliato ex art. 161 c.p.p. a Cuneo in Via Fenoglio 22/b;

PIVATO Andrea, nato a Torino l'11.04.1970, domiciliato ex art. 161 c.p.p. a Bibiana in Via Fenile 9/ 3;

Difesi entrambi di fiducia **dall'Avv. PEIRONE Chiaffredo** del foro di Saluzzo;

in ordine ai reati di cui:

artt. 644c.p. e 81 c.pv.

In Barge, dal giugno al dicembre 2007

IL DIFENSORE:

Avv. PEIRONE Chiaffredo del Foro di Saluzzo, con studio ivi in Piazza Garibaldi n. 34;

LA PERSONA OFFESA:

LO COGLIANO Alessandra, residente in Barge (CN) in Via Gorge Inferiore 9/a assistita dall'**Avv. FERRARI Giorgio** del Foro di Saluzzo con studio in Barge - Viale Torino 11 e dall'**Avv. BALDASSARRE Giuseppe** con studio in Bari - Via Toma n. 34;

che con decreto in data 28/03/2011 il Giudice dell'Udienza Preliminare

dott. Marco TOSCANO

ha fissato per il giorno **26/05/2011** alle ore **11,00** in Saluzzo corso Roma n. 1, presso il Tribunale - **Piano primo - Aula n. 13** - l'UDIENZA PRELIMINARE in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio degli imputati prima indicati, trasmessa dal P.M. e pervenuta a questo ufficio il 16.03.2011, la quale viene notificata contestualmente al presente avviso agli imputati e alla persona offesa.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Saluzzo

6/2010 R.G. P.M.

- Richiesta di rinvio a giudizio -
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 d.lvo. 271/89

Al sig. Presidente
Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari
del Tribunale di Saluzzo

Il P.M. dott. Paolo TAMPONI

visti gli atti dell'indagine preliminare a carico di:

MOTTULA Mario, nato a Cuneo il 13.11.1968, domiciliato ex art. 161 c.p.p. a Cuneo in via Fenoglio 22/b

PIVATO Andrea, nato a Torino l'11.04.1970, domiciliato ex art. 161 c.p.p. a Bibiana in via Fenile 9/3

difesi entrambi di fiducia dall'avvocato **PEIRONE Chiaffredo** del foro di Saluzzo.

formula le seguenti imputazioni:

MOTTULA Mario
del reato di cui agli artt. 644 c.p. e 81 c.p.v. c.p. perché, in qualità di direttore responsabile della filiale di Barge della Banca Regionale Europea S.p.a., con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, pur consapevole dello stato di difficoltà economica e finanziaria in cui versava la ditta S.M.A.A. di LO COGLIANO Alessandra - si faceva dare da quest'ultima interessi da considerarsi usurari in quanto sproporzionati rispetto alla erogata prestazione di denaro, anche avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e, segnatamente, la circostanza che a partire dal 3° trimestre 2006 dal conto nr. 4529 della ditta S.M.A.A. non fossero più fatti prelievi né bonifici né pagate fatture ma soltanto addebitati interessi, commissioni di massimo scoperto e spese e la circostanza che nell'ultimo semestre 2007, la banca provvedesse ad aumentare i tassi di interesse fino a risultare di pochissimo inferiori al tasso soglia (laddove lo stesso era rimasto sostanzialmente invariato rispetto ai trimestri precedenti) ed a mantenere la commissione di massimo scoperto all'1% laddove dal secondo trimestre 2007 la soglia di commissione di massimo scoperto era scesa dall'1,11% all'1,08%. Fatto avvenuto in Barge dal giugno al dicembre 2007.

PIVATO Andrea

del reato di cui agli artt. 644 c.p. e 81 c.p.v. c.p. perché, in qualità di vice-direttore responsabile della filiale di Barge della Banca Regionale Europea S.p.a., con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, pur consapevole dello stato di difficoltà economica e finanziaria in cui versava la ditta S.M.A.A. di LO COGLIANO Alessandra - si faceva dare da quest'ultima interessi da considerarsi usurari in quanto sproporzionati rispetto alla erogata prestazione di denaro, anche avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e, segnatamente, la circostanza che a partire dal 3° trimestre 2006 dal conto nr. 4529 della ditta S.M.A.A. non fossero più fatti prelievi né bonifici né pagate fatture ma soltanto addebitati interessi, commissioni di massimo scoperto e spese e la circostanza che nell'ultimo semestre 2007, la banca provvedesse ad aumentare i tassi di interesse fino a risultare di pochissimo inferiori al tasso soglia (laddove lo stesso era rimasto sostanzialmente invariato rispetto ai trimestri precedenti) ed a mantenere la commissione di massimo scoperto all'1% laddove dal secondo trimestre 2007 la soglia di commissione di massimo scoperto era scesa dall'1,11% all'1,08%. Fatto avvenuto in Barge dal giugno al dicembre 2007.

Identificate le persone offese in:

LO COGLIANO Alessandra, nata a Milano il 4.09.1975, residente a Barge (CN) in via Gorge Inferiori 9/A, difesa di fiducia dagli avv.ti **FERRARI Giorgio** e **BALDASSARRE Giuseppe** del foro di Saluzzo

Indica le seguenti fonti di prova acquisite:

- denuncia/querela sporta da LO COGLIANO Alessandra;
- atto di costituzione in mora;
- relazione scritta del Consulente tecnico del P.M. dott. Galvagno;
- interrogatorio reso dagli imputati;
- documentazione difensiva;
- documentazione bancaria.

Visti gli avvisi ex art. 415/Bis c.p.p. notificati all'indagato ed al suo difensore;

CHIEDE

L'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti del sopra indicato imputato per i reati contestatidisporre il giudizio.

MANDA

Alla segreteria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione del fascicolo del P.M. contenete la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti compiuti davati al G.I.P..

Saluzzo, lì 8.03.2011



Il Procuratore della Repubblica
Dott. Paolo **TAMBONI**

Depositato nell'ufficio del G.I.P. / G.U.P.
cio Tribunale Saluzzo il 16.3.11
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Cinzia FUMANIN

Copia conforme all'originale
Saluzzo il 5 APR 2011
IL CANCELLIERE



SI INVITA IL PUBBLICO MINISTERO

a trasmettere a questo ufficio la documentazione relativa alle indagini espletate dopo la Richiesta di Rinvio a Giudizio (art. 419 co. 3° c.p.p.)

SI AVVERTONO GLI IMPUTATI

- che non comparendo senza addurre un legittimo impedimento saranno giudicati in contumacia;
- che in qualunque momento possono nominare un difensore di fiducia (art. 28 D. Lgs. 271/89);
- che possono rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il GIUDIZIO IMMEDIATO con dichiarazione da presentare in cancelleria personalmente o per mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza (in tal caso l'atto di rinuncia dovrà essere notificato a cura degli imputati, ai sensi dell'art. 419 co. 5° c.p.p., al Pubblico Ministero e alla persona offesa).

Gli imputati sono altresì resi edotti che il giudice li invita a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157 co. 1° c.p.p. ovvero ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento di dover comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto perché in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o dell'elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato ovvero, in mancanza di precedente notificazione, mediante consegna al difensore.

SI AVVISANO I DIFENSORI

che hanno facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse dall'ufficio del pubblico ministero, di presentare memorie e di produrre documenti (art. 419 co. 2° c.p.p.).

SI AVVISA LA PERSONA OFFESA

che la sua presenza all'udienza preliminare non è obbligatoria e che pertanto può astenersi dal presenziare, a meno che intenda costituirsi parte civile.

Saluzzo, 5 Aprile 2011

Il Cancelliere
dr. Rosalba GENOVESE